



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6534 /2019

promossa da:

C.A.T. S.R.L. , in persona del legale rappresentante pro tempore OSCAR GRAMAGLIA, rappresentato e difeso dall'avv. DIRUTIGLIANO DIEGO , presso il cui studio è elettivamente domiciliato, come da delega in atti

RICORRENTE

CONTRO

I.N.P.S. , in persona del Direttore pro tempore, Rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso PARISI

CONVENUTA

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte ricorrente:

in via preliminare in rito:

- dichiarare l'inammissibilità dell'Avviso di addebito per violazione dell'art. 24, III c., D. Lgs. n.46/99, per le ragioni esposte in narrativa;
- in ogni caso, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione di recupero dell'INPS tramite Avviso di addebito per violazione degli artt. 79 e 80, D. Lgs. n.276/03 e 410 c.p.c., per le ragioni esposte in narrativa;

nel merito:

- dichiarare in ogni caso l'infondatezza delle pretese avanzate dall'I.N.P.S. e, per l'effetto, comunque revocare e/o annullare l'Avviso di addebito n. 410- 2019-00084503-19-000 per l'importo complessivo di € 167.009,08 opposto, assolvendo la C.A.T. S.r.l. da ogni avversaria pretesa e ordinando altresì all'Istituto convenuto di disporre affinché AGENZIA

DELLE ENTRATERISCOSSIONE S.p.A., quale agente della riscossione, operi la cancellazione dal ruolo delle somme indicate nel richiamato Avviso di addebito;

in via subordinata - espungere dall'Avviso di addebito le sanzioni civili a titolo di evasione in quanto non è tenuto a rispondere il committente ai sensi dell'art. 29, Il comma, D. Lgs. n. 276/03. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Parte convenuta:

- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall'opponente, confermando l'avviso di addebito opposto e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento dell'avviso di addebito opposto, ridurre l'avviso di addebito opposto nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare tenuta e conseguentemente condannare la C.A.T. SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'INPS delle somme che risulteranno accertate e dovute in corso di causa a titolo di contributi previdenziali obbligatori e delle relative somme accessorie ai sensi di legge.

Con vittoria di spese e competenze.

BREVE SINTESI DELL'OGGETTO DEL PROCESSO

La C.A.T. srl propone opposizione, ai sensi dell'articolo 24, commi V, VI e VII, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46 avverso l'Avviso di addebito n. 410-2019-00084503-19-000 per l'importo complessivo di € 167.009,08, a titolo di contributi dovuti alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, oltre compensi di riscossione, diritti di notifica ed interessi, emesso dall' I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, sede di Pinerolo, Viale Kennedy n. 5 e notificato a mezzo PEC in data 3 ottobre 2019;

formula numerosi profili di impugnazione e conclude come in epigrafe;

resiste l'I.n.p.s. ritualmente costituito.

risolte le questioni preliminari, la causa è stata istruita nel merito, discussa e decisa all'udienza del 21.4.2022, nei termini qui di seguito espressi in sintesi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

L'eccezione di inammissibilità dell'avviso di addebito per violazione dell'art. 24 IV comma , D.LGS n. 46/99, per essere stato emesso (iscrizione a ruolo in data 24.9.2019) in pendenza di gravame amministrativo depositato il 13.8.2019 è fondata ma non conduce

alle conseguenze volute da parte opponente: l'articolo 24 citato dispone che in caso di gravame amministrativo contro l'accertamento effettuato dall'ufficio, l'iscrizione a ruolo e cioè l'emissione dell'avviso di addebito è eseguita dopo la decisione del competente organo amministrativo e comunque entro i termini di decadenza previsti dall'articolo 25. Nel caso di specie l' l'avviso di addebito, conseguente all'accertamento contenuto nel verbale unico di accertamento e notificazione di cui poi si parlerà, è stato emesso in data 05/06/2019 dall'ispettorato territoriale del lavoro di Asti e dall'INPS di Asti; l'istituto convenuto sostiene che il ricorso amministrativo era avverso il verbale di accertamento che non ha rapporto di con l'avviso di addebito, ma questa osservazione non ha pregio in quanto, per contro, la richiesta di cui all'avviso di addebito è la conseguenza degli accertamenti effettuati.

Tuttavia la Cassazione è costante nell'affermare che in tema di riscossione contributi e premi assicurativi il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione al ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (vedi per tutti Cassazione ordinanza 19 ottobre 2018 numero 26.339). Dunque occorre esaminare nel merito. la questione.

L'Avviso di addebito impugnato si fonda, come detto, sugli esiti del Verbale Unico di accertamento e notificazione n. AT00000/2019-196-01 del 5.6.2019 dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti e dell'INPS di Asti, con il quale gli Ispettori verbalizzanti della ITL di Asti e dell'INPS di Asti, con atto congiunto, hanno contestato il contratto di appalto di servizi stipulato il 10/08/2017 tra la società M&G Co Service e la società C.A.T. s.r.l.,avente ad oggetto l'esecuzione di un servizio previsto nel contratto di appalto e genericamente definito «servizio di manutenzione». Gli ispettori hanno ritenuto che il contratto di appalto non avesse i requisiti previsti dalla normativa in materia in quanto l'attività posta in essere era invece quella di somministrazione di personale; hanno accertato l'assenza di un'organizzazione tecnica ed economica di impresa in capo alla M&G, l'assenza di un rischio di impresa , precisando che in data 27/01/2017 la C.A.T. aveva stipulato con la M& G Co Service un contratto di somministrazione di lavoro e successivamente il contratto di appalto, ma che le modalità di esecuzione del rapporto contrattuale e delle prestazioni dei lavoratori impiegati sull'appalto erano rimaste invariate; gli ispettori hanno anche accertato che la M&G non esercitava alcun potere direttivo sui suoi dipendenti, che venivano coordinati dal personale della C.A.T.; i lavoratori interessati

all'appalto impiegavano macchine e attrezzature fornite dalla C.A.T., le presenze sul posto di lavoro e l'orario giornaliero venivano attestati su un foglio intestato alla M&G , e veniva trasmesso mensilmente dalla C.A.T. .

Il contratto di appalto veniva certificato dalla commissione di certificazione presso l'ente paritetico bilaterale ENBLI di Roma, con sede in via Appia nuova , a seguito di istanza 13/02/2018 e relativo provvedimento del 16.4.18- la circostanza è pacifica.

Gli ispettori hanno ritenuto inefficace la certificazione, ai sensi della circolare numero 4 del 2018 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e della nota dello stesso Ispettorato del 19/04/2019 numero 38 61 sia perché l'ente bilaterale EBLI, certificatore, era privo dei requisiti di cui all'articolo 2, lettera h, decreto legislativo 276 del 2003 ossia della cosiddetta rappresentatività, sia perché la certificazione stessa è avvenuta dopo l'inizio dell'esecuzione del contratto di appalto stipulato in data 10/08/2017.

Ebbene preliminarmente la società opponente contesta le argomentazioni degli ispettori e rileva come i contratti di appalto certificati acquisiscono piena forza legale non solo tra le parti ma anche nei confronti di terzi fino a che non sia stato accolto, con sentenza di merito, uno dei ricorsi giurisdizionali esperibili L'art. 80 del D. Lgs. n. 276 prevede infatti al primo comma che "Nei confronti dell'atto di certificazione, le parti e i terzi nella cui sfera giuridica l'atto stesso è destinato a produrre effetti, possono proporre ricorso, presso l'autorità giudiziaria di cui all'articolo 413 del codice di procedura civile, per erronea qualificazione del contratto oppure difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione. Sempre presso la medesima autorità giudiziaria le parti del contratto certificato potranno impugnare l'atto di certificazione anche per vizio del consenso .. »

Sostiene la società ricorrente in opposizione che gli organi ispettivi della ITL e dell'INPS di Asti non avevano alcun potere di far venir meno l'efficacia certificativa dell'atto autorizzativo emesso dalla commissione di certificazione dell'ente paritetico bilaterale ENBLI, ma, sul presupposto asserito che l'ente fosse privo della cosiddetta rappresentatività, avrebbero dovuto promuovere un ricorso giurisdizionale volto a far accertare l'illegittimità dell'atto certificativo ai sensi dell'articolo 79, primo comma, decreto legislativo 276 del 2003. Al riguardo la ricorrente sostiene che in ogni caso la rappresentatività dell'ente nazionale bilaterale lavoro impresa ENBLI è confermata esplicitamente dallo stesso ente previdenziale che in data 11 dicembre 2013 ha sottoscritto apposita convenzione con l'ENBLI per autorizzarlo alla riscossione dei contributi previdenziali per il finanziamento dell'ente bilaterale.

La questione ad avviso del giudice va risolta con riferimento alle regole sull'onere della prova.

Ed in particolare:

richiamato l'articolo 76 decreto legislativo 276 del 2003 che prevede che sono organi abilitati alla certificazione dei contratti di lavoro le commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale quando la commissione di certificazione sia costituita nell'ambito di organismi bilaterali a competenza nazionale;

richiamato l'articolo 78 che disciplina il procedimento di certificazione dei contratti;

richiamato l'articolo 79 che stabilisce l'efficacia giuridica della certificazione e l'articolo 80, già citato che prevede i rimedi esperibili nei confronti della certificazione,

richiamato infine l'articolo 2, comma 1 lettera h, che precisa quali sono gli enti bilaterali previsti dall'articolo 76 e così recita: «ai fini ecagli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per ... enti bilaterali: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazione dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sedi privilegiate per le regolazione del mercato del lavoro ...»;

osserva il giudice come difetti in giudizio la prova della maggior rappresentatività, in termini comparativi, dell'ente di cui si tratta, e che l'onere della prova fosse posto a carico della società opponente, che nulla ha dedotto sul punto – nessun rilievo ha a tale fine la convenzione stipulata dall'I.n.p.s. con ENBLI in anni risalenti.

Invero l'I.n.p.s. ha prodotto la circolare numero 4/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la nota 19419 numero 3861 dell'ispettorato nazionale del lavoro, nonché la nota 3662 dell'1.32018 del Ministero del lavoro e della politiche sociali dal quale risulta che la CEPA-A (Confederazione europea professionisti e aziende- asso costruttori), e cioè il sindacato datoriale facente parte dell' ente nazionale bilaterale lavoro imprese insieme alla Ugl chimici per parte lavoratori, non ha il requisito della maggiore rappresentatività in termini comparativi. Ciò premesso, ritiene il giudice che non sia corretta la tesi difensiva di parte ricorrente in opposizione laddove afferma che, poiché l'INPS è e in questo giudizio attore sostanziale, doveva provare la sussistenza delle requisito della maggiore rappresentatività dell'ente bilaterale, ma ritiene per contro che poiché è la società ricorrente in opposizione che fa valere la certificazione del contratto di appalto, a dover provare i requisiti posti dalla legge, con riferimento alle norme citate, e tenuto conto che l'I.n.p.s. con i documenti prodotti ha fornito dati precisi che era onere di parte ricorrente confutare, e chiedere la prova su dati diversi.

Al riguardo si ricorda che la nozione di sindacato comparativamente più rappresentativo va valutata, secondo la giurisprudenza costante, secondo gli indici tradizionalmente elaborati: numero complessivo dei lavoratori occupati, numero complessivo delle imprese associate, diffusione territoriale cioè numero delle sedi presenti sul territorio, ambiti settoriali, contratti collettivi nazionali sottoscritti, controversie individuali di lavoro seguite (Cassazione 4951/19); è da notare anche che la legge non richiede l'individuazione della maggiore rappresentatività ma di quella della maggior rappresentatività in comparazione con altre organizzazioni sindacali, al fine di individuare quella comparativamente maggiormente rappresentativa, in pratica occorre effettuare una selezione delle associazioni sindacali sulla base di una valutazione comparativa circa la rappresentatività di ciascuna di essi. Come detto la società ricorrente nulla ha dedotto sul punto

Ne consegue che l'intero discorso circa la certificazione e cioè il rispetto della procedura di cui al decreto legislativo citato, ed in particolare il riferimento all'articolo 80 circa i rimedi contro la certificazione, viene a cadere: poiché l'ente bilaterale ENBLI non costituisce ente certificatore ai sensi dell'articolo 2, lettera h, decreto legislativo cit., la certificazione non ha l'efficacia giuridica prevista dalla legge e quindi bene hanno fatto gli ispettori ad esaminare nel merito il contratto di appalto in questione.

Nel merito la valutazione effettuata dagli ispettori deve essere assolutamente condivisa.

Il primo comma dell'art. 29 D.Lgs 276/2003, dispone che il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa.

Nel caso di specie l'organizzazione dei mezzi necessari non era di certo in capo alla M&G Co Service, che si è limitata a inviare i lavoratori, dapprima in regime di somministrazione, nell'agosto 2017, e poi, con identiche modalità di prestazione, in regime di appalto; la srl C.A.T. opera nel settore dei distributori automatici per la vendita di cibo e bevande, e i lavoratori impiegati sull'appalto sostanzialmente dovevano recarsi con i furgoni dell'impresa per rifornire, fare manutenzione e pulizia delle macchinette distributrici; tutti i testimoni escussi hanno confermato che i furgoni erano forniti dalla C.A.T., i lavoratori alla sera ricevevano la pianificazione per il giro del giorno successivo, pianificazione effettuata dalla signora Cinzia Mancini, titolare insieme col marito della

C.A.T., per prendere ferie o avvisare di malattie o chiedere permessi lavoratori dovevano rivolgersi alla signora Mancin, partivano dal magazzino della C.A.T., finivano il giro e rientravano sempre al magazzino della C.A.T., eventuali errori o comportamenti sbagliati tenuti dai lavoratori rivenivano ripresi, in termini disciplinari, dalla C.A.T.. Il signor De Masi Diego ha dichiarato: “ io con la M&G non ho avuto nulla a che fare , non so neanche chi sono e non mi hanno neanche pagato il TFR. Anche il contratto di assunzione l'ho firmato tramite la Mancin non ricordo nessuno della MG neanche in occasione della firma del contratto, c'era la Mancin sempre» ; se vi erano problemi tecnici con il distributore i lavoratori chiamavano il tecnico della Cat, anch'esso sentito come teste signor Salvatore Parrino, che ha confermato.

Il teste Mese Mattia ha dichiarato che rispetto al periodo di somministrazione nel suo lavoro non è cambiato nulla «faccio sempre le stesse mansioni che sono di caricamento. anche la persona di riferimento è sempre la stessa, è la titolare della C.A.T. che si chiama Cinzia Mancin. Per ferie permessi o perché non mi sento bene chiedo a Cinzia mancini, inoltre c'è un responsabile tecnico della C.A.T. che ci segue, se ci sono problemi tecnici. Per problemi piccoli c'è il tecnico di riferimento della C.A.T. ... se invece il problema è più grosso vengono a loro risolverlo direttamente. La Cooperativa M&G non l'ho mai sentita e non ho mai avuto contatti con loro quando cercavo di avere contatti mi buttavano giù il telefono .E' vero che io ero loro dipendente ma il contratto l'ho firmato in azienda presso la C.A.T.,,,, quando lavoravo per MG nel magazzino della C.A.T. c'era un foglio dove firmavamo l'orario di entrata ed uscita, è sempre stato così. Noi ci spostavamo con un furgone presso i clienti che era di proprietà della C.A.T. o comunque ci veniva consegnato dalla C.A.T.. Anche il carrellino , unico strumento di lavoro oltre al furgone e al palmare, ci veniva consegnato da C.A.T., anche il palmare lo dava la C.A.T. e la merce da mettere dei distributori e il materiale antinfortunistico. Al lavoro di rifornimento dei distributori erano addetti sia dipendenti C.A.T. che dipendenti di agenzie ... noi dipendenti dell'agenzia e i dipendenti C.A.T. in realtà facevamo le stesse cose e avevamo gli stessi superiori; poteva variare il tecnico di riferimento perché ogni gruppetto ne aveva uno ma erano sempre tecnici della C.A.T. ... per quanto riguarda il giro dei clienti, le aziende da visitare le indicava la C.A.T. e c'era un criterio, certe aziende prima e certe aziende dopo, per ogni macchina c'è una scheda di prodotti che serve anche per il rifornimento e poi si parla col cliente si vede cosa serve».

Dunque i lavoratori formalmente dipendenti di M&G erano soggetti al potere organizzativo, direttivo e anche disciplinare della C.A.T., , non utilizzavano mezzi e attrezzature

dell'appaltatore, non fornivano un segmento specifico e completo del ciclo produttivo del committente ma l'intera attività, cioè quella che è stata descritta.

LA parte ricorrente in opposizione sostiene trattarsi di una ipotesi di appalto (lecito) endoaziendale c.d. labour intensive, a bassa intensità organizzativa, rilevando che nel caso di specie si è in presenza di elementi precisi, quali la sussistenza di rischio d'impresa (essendo il corrispettivo fisso) e l'esercizio del potere direttivo sui lavoratori impiegati ad opera della M&G

Il giudice, con riferimento alla giurisprudenza prevalente ed in particolare della sentenza 1571 del 2018 del Consiglio di Stato, proprio su un caso di appalto endoaziendale, ritiene che nel caso di specie sia da condividere la tesi dell'INPS laddove afferma che sostanzialmente M&G forniva i lavoratori che venivano poi gestiti dalla committente nei termini di cui si è detto: come già sopra rilevato, manca un risultato autonomo delle attività appaltate, non vi è alcuna misura per evitare l'interferenza e la commistione tra i lavoratori addetti all'appalto e i dipendenti del committente, manca un'attività di organizzazione di mezzi e di attrezzature, e per contro sussistono e sono stati accertati gli ordini e le direttive da parte della committente e l'assenza di ordini, direttive e organizzazione da parte dell'appaltatore.

Infine, il conteggio non è stato specificamente contestato, se non in punto sanzioni, che tuttavia sono state correttamente poste a carico della C.A.T., condebitore solidale – è corretto il riferimento all'ipotesi di evasione, perché di questo si tratta.

Segue la statuizione di cui al dispositivo, anche in punto spese, attribuite secondo il criterio della soccombenza

P.Q.M.

Visto l'art. 442 c.p.c.

Ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa

Dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 41020190008450319;

condanna la srl C.A.T a pagare all'I.n.p.s. la somma di € 162.140,75 per contributi omessi e sanzioni, oltre interessi;

Condanna la società C.A.T. a rimborsare all'I.n.p.s. le spese processuali che liquida in € 10.000, oltre accessori di legge;

Termine di giorni 60 per il deposito della motivazione

Torino, 21.4.22

Il Giudice
Federica LANZA